

In G.U. il decreto con i criteri validi per il 2010-2012

Il decalogo del deficit

Dieci parametri per gli enti in dissesto

DI EUGENIO PISCINO

Dieci parametri per gli enti deficiari. Con decreto del 24 settembre 2009, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 238 del 13 ottobre, il ministro dell'Interno ha fissato i nuovi criteri obiettivi validi ai fini dell'individuazione della condizione di ente strutturalmente deficiente. Tali criteri sono relativi al triennio 2010/2012 e si applicano a province, comuni e comunità montane e troveranno applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto 2009 e al bilancio di previsione 2011.

L'articolo 242 del Tuel prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficiari. Conformemente al comma 2 i nuovi parametri sono stati approvati dalla Conferenza stato-città ed autonomie locali del 30 luglio scorso. In relazione ai comuni il decreto ha individuato 10 parametri obiettivi. Il primo è dato dal valore negativo del risultato contabile di gestione, superiore al 5% delle entrate correnti; ai fini del calcolo al risultato contabile va sommato algebricamente l'avanzo di amministrazione che è stato utilizzato per il finanziamento di spese di investimento. Vi sono, inoltre, due parametri relativi ai residui attivi: il primo per il volume dei residui attivi di nuova formazione, per i titoli I e III (con esclusione dell'addizionale comunale Irpef), che diventa deficiente se superiore al 42% degli accertamenti relativi agli stessi titoli di bilancio e l'altro per l'ammontare dei residui attivi da riportare, sempre dei titoli I e III

(senza alcun riferimento, in questo caso, all'addizionale Irpef) deficiente se superiore al 65% degli accertamenti per gli stessi titoli. Un altro parametro per i comuni è rappresentato dall'ammontare dei residui passivi di nuova formazione del titolo I della spesa superiore al 40% degli impegni di parte corrente. Entrano nella determinazione dei parametri anche i procedimenti di esecuzione forzata che se superiori allo 0,5% delle spese correnti fanno assumere al parametro un valore positivo.

Il valore n. 6 è relativo alla spesa di personale e fa riferimento, per le fattispecie ricomprese nella nozione di spesa di personale, a quanto previsto dal dpcm in corso di definizione e secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 76 del d.l. n. 112/2008. È chiarito che nel caso in cui il suddetto decreto tardasse a essere approvato o avesse durata limitata solo ad alcuni anni, la spesa di personale è individuata con riferimento, per tutti i comuni, alla nozione contenuta nella circolare n. 9/2006 del ministero dell'economia e delle finanze e alla luce di quanto previsto dal comma 1 del già citato articolo 76. Il decreto prevede un parametro relativo alla consistenza dei debiti di finanziamento che assumono natura deficiente se sono superiori al 150% delle entrate correnti (per gli enti con risultato contabile di gestione positivo) e superiore al 120% per gli enti con risultato contabile di gestione negativo. È chiarito che è fatto salvo il rispetto del limite all'indebitamento di cui all'articolo 204 del Tuel.

Nel calcolo del parametro n. 8 (consistenza dei debiti fuori bilancio formati nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti) la soglia fissata

deve essere superata in tutti gli ultimi tre anni.

Il parametro n. 9 è relativo all'eventuale esistenza, al termine dell'esercizio, dell'anticipazione di tesoreria non rimborsata superiore al 5% delle entrate correnti.

Gli effetti del decimo e ultimo parametro non sono stati preventivamente verificati dalla Conferenza stato-città, in quanto manca qualsiasi riferimento nel certificato al rendiconto 2007. Quest'indice è ritenuto molto significativo per misurare la sana gestione dell'ente locale. Si tratta del ripiano di squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia, di cui all'articolo 193 del Tuel, con l'utilizzo dell'alienazione di beni patrimoniali o con avanzo di amministrazione, superiore al 5% della spesa corrente. Nello squilibrio va considerato anche l'eventuale disavanzo di amministrazione che deriva dal rendiconto dell'esercizio precedente e nel caso in cui l'ente abbia effettuato nel corso dell'anno più di un provvedimento di salvaguardia vanno sommati gli importi di tutte le manovre di equilibrio.

Per le province e le comunità montane sono previsti soltanto 8 parametri, con differenziazione in particolare dei valori percentuali da non superare.

10 ONLINE
Il testo del decreto sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Enti locali
FEDERALISMO

a cura di FRANCESCO CERISANO
fcerrisano@class.it

Cassazione: due anni senza poteri Comuni e province con le armi spuntate



La Corte di cassazione

DI STEFANO MANZELLI

La potestà sanzionatoria generale dei comuni e delle province ha subito un blocco operativo forzato dall'entrata in vigore del Tuel 267/2000 fino alla riforma del 2003, che ha introdotto l'art. 7-bis del Testo unico degli enti locali. Sono quindi annullabili le infrazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali accertate in quell'intervallo temporale e non riferibili a disposizioni di legge particolare. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. II con la sentenza n. 19571 del 10 settembre 2009. La polizia municipale del comune di Caserta ha accertato nel 2001 una serie di infrazioni al locale regolamento in materia di impianti pubblicitari. Contro una di queste procedure sanzionatorie un cittadino ha proposto ricorso al giudice di pace che ha confermato l'operato dei vigili respingendo l'opposizione. Della vicenda è stata quindi successivamente interessata anche la Corte di cassazione che però ha ribaltato la questione annullando la procedura punitiva per carenza temporanea di potestà sanzionatoria comunale. Originariamente, specifica infatti la sentenza, il vecchio testo unico comuni e province n. 383/1934, disciplinava agli artt. 106 e ss.

il potere sanzionatorio amministrativo degli enti locali. Questa norma così longeva, mantenuta in vigore per oltre 60 anni, è stata peraltro cancellata in maniera affrettata dal nuovo testo unico degli enti locali n. 267/2000. Tale vuoto normativo, prosegue il collegio, è stato successivamente sanato, qualche anno dopo, con l'approvazione della legge n. 3/2003 che all'art. 16 ha introdotto l'art. 7-bis del Tuel. In buona sostanza, dall'entrata in vigore della legge n. 3/2003, «salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 500». Questa regola non può però valere per il passato ovvero nel periodo intercorrente tra l'abrogazione dei vecchi articoli del Tuel 383/1934 e il ripristino della potestà sanzionatoria degli enti locali intervenuto solo nel 2003.

In pratica, la recente disposizione normativa vale per il futuro e non per le violazioni accertate nel periodo di abrogazione delle norme. Per questo motivo il procedimento sanzionatorio accertato dalla polizia municipale, riferito ad un regolamento approvato nel 2001, è nullo per mancanza assoluta di potere sanzionatorio.

Audi Credit finanzia la vostra Audi.

Riprendete fiato.

Nuova Audi A5 Sportback. Pure design.

È facile sentirsi mancare il respiro davanti alla nuova Audi A5 Sportback. Un nuovo concetto di design che unisce la sportività di una coupé alla funzionalità di una Avant e prestazioni d'avanguardia con ogni motorizzazione. Chi ama le emozioni che nascono dall'eleganza, dal design, dall'innovazione, ora sa come provarle.

Valori massimi: consumo di carburante circuito combinato (l/100 km): 9,3. Emissioni CO₂ (g/km): 216.

www.audi.it

Audi 
All'avanguardia della tecnica

CARcomauto Milano

Via Bressanone ang. Via Gadames (Mi) tel. 02.39239.721 - www.carcomauto.it